



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Prot. 17003
Trieste, 22/05/2006

Titolo VII Classe 4
Allegati 4

Sezione Personale Docente
Ripartizione Docenti non di ruolo
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583211 Fax +39 040 5587998 e-mail docruolo@amm.units.it

R. 27

- Ai Chiar.mi Sigg. Presidi
di Facoltà
- Al Direttore della Scuola Spec. per
Insegnanti della Scuola secondaria
Loro Sedi

Oggetto: Legge 4 novembre 2005, n. 230: conferimento di attività didattica per l'a.a. 2006/2007.

Il Senato Accademico del 16.5.2006, nel prendere atto dell'abrogazione delle norme in materia di affidamenti/supplenze contenute nell'art. 12 della L. 341/90 a seguito dell'entrata in vigore dal 18.5.2006 del DLvo n. 164 dd. 5.4.2006, ha esaminato le disposizioni della legge 230 in materia di incarichi di insegnamento (c.10), affidamenti (c.11) ed obblighi di didattica frontale (c.16).

In attesa che il Ministero emani i decreti previsti dai commi 10 e 16 della legge 230 ai fini della concreta applicazione delle norme in materia di incarichi di insegnamento e di obblighi di didattica frontale, il Senato Accademico ha ritenuto che nei casi in cui vi sia l'urgenza di provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, le Facoltà possano deliberare il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori e ricercatori di ruolo seguendo le procedure già vigenti per le supplenze, salvo l'eventuale successivo perfezionamento, alla luce dei predetti decreti ministeriali, delle deliberazioni assunte.

Per quanto riguarda l'aspetto retribuito degli incarichi di insegnamento, è emersa l'opportunità che, in attesa dei provvedimenti ministeriali relativi al comma 16, al fine di non incorrere in possibili responsabilità amministrativo-contabili per pagamenti non dovuti, si adotti l'orientamento di prevedere la retribuitività degli incarichi conferiti ai professori a tempo pieno solo se svolti oltre i limiti delle 120 ore di didattica frontale e delle 350 ore annue di didattica complessive, ferma restando, in questa fase transitoria, per i professori di ruolo a tempo definito e per i ricercatori di ruolo l'attuale regolamentazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alle Facoltà alcune indicazioni sulle procedure da adottare, in questa fase transitoria, per il conferimento di insegnamenti vacanti, alla cui copertura sia necessario provvedere con urgenza:

- A) Affidamento di corsi o moduli curriculari (c.11)
Possono essere affidati dalla Facoltà –a titolo gratuito- compatibilmente con la programmazione didattica, a ricercatori, assistenti, professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo, con il consenso degli interessati e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico.
- B) Conferimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito (c.10)
In attesa di definire le modalità di applicazione del comma 10 in conformità alle indicazioni che perverranno dal Ministero, Le Facoltà, previa emissione di bandi di vacanza come da schema allegato, possono provvedere al conferimento secondo le seguenti priorità:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

1. Conferimento con delibera di Facoltà a professori, ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati della Facoltà.
In mancanza:
2. Conferimento con delibera di Facoltà a professori, ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati di altra Facoltà o Università.
In mancanza:
3. Conferimento con delibera di Facoltà e mediante stipula di contratti di diritto privato a candidati in possesso dei requisiti previsti dal tuttora vigente regolamento sui professori a contratto come modificato ed integrato nella seduta del Senato dd. 16.5.2006.

La Facoltà nel deliberare l'affidamento di cui al punto A) o il conferimento di incarico di cui al punto B), a ricercatori, assistenti, professori incaricati stabilizzati indica, tra l'altro, la durata del corso o modulo (dalla data di inizio delle lezioni alla data di svolgimento degli esami dell'ultima sessione ordinaria) ed attesta l'attribuzione ex comma 11 del titolo di professore aggregato per la durata medesima.

In questa fase transitoria, gli incarichi di insegnamento conferiti ai docenti e ricercatori dell'Ateneo possono essere retribuiti:

1. per i professori a tempo pieno: solo se svolti oltre le 120 ore di didattica frontale e le 350 ore annue di didattica complessive.
2. per i professori a tempo definito: solo se svolti oltre le 90 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessive.
3. per i ricercatori e gli assistenti: solo se svolti oltre il limite dell'impegno didattico orario effettivo stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà di ciascun singolo ricercatore o assistente.

Si rammenta inoltre l'integrazione apportata dal Senato Accademico del 16.5.2006 al Regolamento professori a contratto, che ha previsto, in via eccezionale la copertura di insegnamenti fondamentali nei corsi di studio per i quali sussistano irrinunciabili esigenze di continuità didattica, con soggetti che abbiamo già stipulato contratti di docenza con il nostro Ateneo per sette anni consecutivi, previa delibera motivata della Facoltà ed approvazione del Senato Accademico.

Si rammenta infine quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 12 e 20.7.2005 e comunicato con circolare prot. n. 23436 dd. 1.8.2005, relativamente alle determinazioni in importi orari degli incarichi conferiti a personale docente dell'Ateneo nonché a personale esterno.

Distinti saluti.

Il Rettore



Si comunica che per l'anno accademico 2006/2007, nell'ambito del Corso di Laurea in della Facoltà di risultano scoperti i seguenti insegnamenti:

INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....
INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....
INSEGNAMENTO.....SSD.....ore.....CFU.....

alla cui attribuzione il Consiglio di Facoltà provvederà con le seguenti modalità:

A) mediante conferimento di incarico di insegnamento di corsi a titolo gratuito o retribuito a professori di ruolo, ricercatori universitari di ruolo, assistenti e professori incaricati stabilizzati, appartenenti alla stessa Facoltà, o in mancanza, ad altra Facoltà di questo Ateneo o ad altra Università, o mediante l'affidamento di corsi o moduli curriculari -a titolo gratuito- a ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati dell'Ateneo.

L'incarico di insegnamento che rientri nei limiti dell'impegno orario complessivo dei docenti, è conferita a titolo gratuito.

Il compenso per l'incarico che superi i predetti limiti, sarà determinato nel limite dei relativi finanziamenti e -per i docenti dell'Ateneo- nel rispetto degli obblighi posti dalla didattica frontale.

Ai ricercatori, assistenti, professori incaricati stabilizzati verrà attribuito -ex comma 11 L. 230/2005- il titolo di professore aggregato per la durata del corso o modulo conferito o affidato.

Il personale di altre sedi universitarie dovrà allegare alla domanda il nulla osta dell'Università di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nulla osta.

Nelle domande di conferimento dei suddetti insegnamenti, dirette al Preside della Facoltà di e redatte in carta semplice, gli interessati dovranno indicare la qualifica di ruolo attualmente rivestita nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

B) mediante stipula di contratto di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, alle condizioni e modalità previste dal Regolamento professori a contratto dell'Università di Trieste

I predetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà per non più di sei anni accademici consecutivi. In via eccezionale, nei casi in cui risulti impossibile coprire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione o ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga di idonee competenze e nei casi in cui non sia possibile coprire altrimenti insegnamenti fondamentali nei corsi di studio per i quali sussistano irrinunciabili esigenze di continuità didattica, su delibera della Facoltà da adottarsi con richiesta motivata per ciascun anno accademico e previa approvazione da parte del Senato Accademico, i contratti di cui trattasi possano essere rinnovati per un numero superiore di anni, in deroga alla norma di cui al comma precedente.

Non è possibile la stipula di contratti con chi si trovi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:



- chi sia dipendente da Università italiana;
- chi ricopre uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13-D.P.R. 382/80 e successive modificazioni (All. 1);
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.L.vo 3.2.1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio (All. 2);
- chi fruisca di una borsa di studio erogata dall'Università di Trieste per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione, per attività di ricerca postdottorato e per il perfezionamento all'estero attinente allo stesso insegnamento o ad insegnamenti affini a quello da conferire per contratto.

E' inoltre possibile stipulare contratti con le sottoindicate categorie alle condizioni rispettivamente indicate:

- cittadini stranieri, purchè in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno;
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, a condizione che siano stati autorizzati alla stipula dall'Amministrazione di appartenenza (All.3).
- appartenenti ad Enti con i quali l'Università ha in atto una convenzione ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 382/80, a condizione che l'Ente conceda il nulla-osta e che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'orario di servizio; l'attività svolta nell'ambito dell'orario di servizio è senza oneri per l'Università;
- titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università di Trieste ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 30.12.1997 n. 449, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno quale assegnista e previo parere favorevole della Facoltà di afferenza;
- iscritti presso l'Università di Trieste ad un corso di dottorato di ricerca, a condizione che l'attività didattica sia a carattere sussidiario, integrativo o tecnico-pratico, sia svolta al di fuori degli impegni del corso di dottorato e non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

Gli interessati devono presentare domanda al Preside della Facoltà in carta semplice, allegando alla domanda i documenti, titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione.

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'unione europea possono dimostrare la conformità all'originale dei documenti, titoli e pubblicazioni presentate mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall'art. 2 del DPR 20.10.98, n. 403. Possono altresì dimostrare il possesso dei documenti e titoli mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla L. 4.1.68, n. 15 e dal DPR 20.10.98, n., 403.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30.12.89, n.223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30.12.89, n.223, devono produrre i documenti, titoli e pubblicazioni in originale o copia autentica. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.



RETRIBUZIONE

Contratti di diritto privato:

- *Il corrispettivo lordo previsto è in*

Incarichi di insegnamento

A condizione che le disponibilità di Bilancio lo consentano, gli incarichi di insegnamento verranno retribuiti nel modo seguente:

Professori di I e II Fascia a tempo pieno dell'Ateneo: sono retribuibili gli incarichi di insegnamento solo se svolti oltre le 120 ore di didattica frontale e le 350 ore annue di didattica complessiva;

Professori di I e II Fascia a tempo definito dell'Ateneo: sono retribuibili gli incarichi di insegnamento solo se svolti oltre le 90 ore di didattica frontale e le 250 ore annue di didattica complessiva;

Ricercatori Universitari e assistenti dell'Ateneo: solo se svolti oltre il limite dell'impegno didattico orario effettivo stabilito, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà di ciascun singolo ricercatore o assistente.

IL TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande (e dei relativi allegati) è fissato per il giorno.....

Per le domande presentate per corrispondenza, **non farà fede** la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

IL PRESIDE

ART. 13, COMMA 1, D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382**(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)**

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) elezione al Parlamento nazionale ed europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle Istituzioni dell'Unione Europea;
- 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
- 4) [abrogato]
- 5) nomina a Presidente o Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- 6) [abrogato]
- 7) nomina a Presidente o Componente della Giunta regionale e a Presidente del Consiglio regionale;
- 8) nomina a Presidente della Giunta provinciale;
- 9) nomina a Sindaco del Comune capoluogo di Provincia;
- 10) nomina alla cariche di Presidente, di Amministratore Delegato di Enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di Enti pubblici economici, di Società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- 11) nomina a Direttore, Condirettore, Vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radiotelevisiva;
- 12) nomina a Presidente o a Segretario Nazionale di Partiti rappresentati in Parlamento;
- 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le Pubbliche amministrazioni o Enti pubblici economici.

PUNTO 2: ART. 1, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**(Finalità ed ambito di applicazione)**

Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

ART. 53, DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 (ESTRATTO)

(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3 [Personale in regime di diritto pubblico], con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, [...] e delle [...] categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
[...]
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
[...]
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza: [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versati, a cura dell'erogante o, in difetto del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.[...]
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.[...] il relativo provvedimento [di conferimento dell'incarico] è nullo di diritto.[...]